

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 2009, N. 150

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1997, N. 60
“ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
DELLE MARCHE (ARPAM)”**



Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 60/1997)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) è inserito il seguente:

“4 bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 finalizzate all'attuazione di un pro-

gramma di ricerca in campo epidemiologico approvato dalla Giunta regionale, l'ARPAM può accedere a dati personali e sensibili ed effettuare il trattamento senza il consenso dell'interessato, previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)

